LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2006, n. 27 **Disposizioni in materia di tributi regionali.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF

- 1. Salvo quanto disposto al comma 2, per l'anno 2007 sono confermate le disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche previste per l'anno 2006 dall'articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19 "Disposizioni in materia di tributi regionali".
- 2. In considerazione delle modifiche apportate in sede nazionale alla struttura dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", è rideterminata la soglia di reddito imponibile per la quale trova applicazione l'aliquota base dello 0,9 per cento di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali". Pertanto, per l'anno 2007 all'articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1, l'importo di euro: "29.000,00" è sostituito dal seguente: "28.000,00";
- b) al comma 2, l'importo di euro: "29.000,00" è sostituito dal seguente: "28.000,00";
- c) al comma 3, le parole: "tra euro 29.001,00 e euro 29.147,00" sono sostituite dalle seguenti: "tra euro 28.001,00 e euro 28.142,00", e l'importo di euro: "28.739,00" è sostituito dal seguente: "27.748,00".
- 3. Resta altresì confermato quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19.

Art. 2

Disposizioni sull'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le aliquote dell'addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sul gas metano e dell'imposta sostitutiva di detta addizionale per le utenze esenti, di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 "Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva

dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione", sono determinate nei valori indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Le tariffe relative agli usi industriali, artigianali ed agricoli restano determinate nella misura del 50 per cento della corrispondente imposta erariale.

Art. 3

Modificazioni alla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23

- 1. L'articolo 16, comma 3, della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è così sostituito:
- "3. La Regione può, altresì, concedere alle cooperative sociali agevolazioni fiscali su base regionale relativamente ai tributi di propria pertinenza.".

Art 4

Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili nonché per la costituzione di nuove cooperative sociali

- 1. A decorrere dall'anno 2007 l'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" e successive modificazioni, e l'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile" e successive modificazioni, sono ridotte di un punto percentuale. L'aliquota ridotta si applica per il primo anno di costituzione e per i due anni successivi.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle nuove cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale, in possesso dei requisiti di cui alla medesima legge regionale.
- 3. Non si considerano nuove imprese, ai fini del presente articolo, quelle derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni delle società.
- 4. L'agevolazione di cui al presente articolo non si applica ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/1997.
- 5. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime "de minimis" di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Legge finanziaria 2000".

Art. 5

Agevolazioni IRAP per le cooperative sociali di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale"

1. A decorrere dall'anno 2007 sono esentate dal pagamento dell'IRAP le cooperative sociali di cui all'articolo 2,

comma 1, lettera b), della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale", che risultino iscritte nella sezione B dell'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), della medesima legge regionale.

- 2. A decorrere dall'anno 2007 l'aliquota dell'IRAP per le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale", che risultino iscritte nella sezione A dell'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), della medesima legge regionale, è fissata nella misura del 3,70 per cento.
- 3. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime "de minimis" di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Legge finanziaria 2000".
- 4. In deroga a quanto previsto al comma 3, ai soggetti di cui al comma 1 possono essere applicate, laddove più favorevoli, le disposizioni di cui al regolamento (CE) 5 dicembre 2002, n. 2204 "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione" e successive modificazioni.

Art. 6

Agevolazioni IRAP per le aziende pubbliche di servizi alla persona succedute alle IPAB

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le aziende di servizi alla persona succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) godono di una riduzione dell'aliquota dell'IRAP nella misura massima di un punto percentuale da determinare nell'ambito della legge regionale tributaria per l'anno 2008.

Art. 7 Disposizioni di semplificazione gestionale in materia tributaria

- 1. Al comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997" dopo la parola: "importo" sono aggiunte le seguenti: "pagato indebitamente o".
- 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 sono aggiunti i seguenti commi:
- "3 bis. Quanto versato indebitamente o in eccedenza e riportato nel periodo d'imposta successivo viene imputato a compensazione prima del debito d'imposta, poi della eventuale sanzione, ed infine degli interessi se dovuti.
- 3 ter. La compensazione può essere richiesta dal contribuente anche tra più anni d'imposta e può essere altresì disposta d'ufficio, sempre che non si rechi pregiudizio al contribuente e previa comunicazione all'interessato. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente può inviare osservazioni sulle quali, entro i successivi sessanta giorni si esprime, con provvedimento definitivo, il dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi."

- 3. Qualora, a seguito di accertamenti tributari, il contribuente sia tenuto al pagamento di somme a titolo di tributo, sanzione, interessi e relativi accessori, può essere richiesta la rateizzazione del pagamento delle somme dovute. Il pagamento rateizzato, con l'applicazione degli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione dell'istanza, può essere disposto fino al massimo di ventiquattro rate mensili. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con provvedimento, stabilisce le relative modalità applicative.
- 4. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 18 "Disposizioni in materia di gestione dei tributi regionali", è inserito il seguente comma:
- "I bis. In nessun caso l'invio da parte dell'amministrazione di un avviso bonario che invita il contribuente all'adempimento anche tardivo, costituisce causa ostativa al ravvedimento.".
- 5. I crediti di importo non superiore ad euro 16,53 per tributi regionali, sanzioni amministrative e interessi, in essere alla data in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede alla loro riscossione.
- 6. Non si procede parimenti al rimborso, qualora dovuto e non ancora estinto alla data di entrata in vigore della presente legge, per tributi regionali e relativi interessi di importo complessivo non superiore ad euro 16,53.
- 7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano all'imposta regionale sulle attività produttive e alla addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo n. 446/1997, e all'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della regione di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario".

Art. 8 Ulteriori disposizioni in materia di IRAP

- 1. Qualora nel corso dell'anno 2007 il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive si riveli superiore a quello indicato nel bilancio di previsione, tali maggiori risorse sono utilizzate, se l'amministrazione centrale non disponga legislativamente in modo diverso, per compensare l'abbattimento di mezzo punto percentuale dell'aliquota IRAP (dal 4,25 per cento al 3,75 per cento) a carico di quelle imprese di beni e servizi che:
- a) dimostreranno di investire almeno il 2 per cento del proprio fatturato in progetti di ricerca, innovazione tecnologica e/o produttiva ed organizzativa anche attraverso finanziamenti e/o ricerche commissionate a favore di università e laboratori di ricerca qualificati aventi la sede principale o una sede indipendente nel territorio della Regione Veneto;
- b) implementeranno sistemi di gestione ambientale (Emas e Iso 14001) e/o sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) s'impegneranno a valorizzare ed accrescere il proprio capitale umano attraverso nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani diplomati e laureati;
- d) assumeranno lavoratori ultra quarantenni se donne ed ultra

cinquantenni se uomini, fuoriusciti dai processi produttivi per chiusura o razionalizzazione dell'azienda in cui lavoravano.

2. La Giunta regionale stabilirà, di concerto con le organizzazioni datoriali e sindacali, sia i criteri riguardanti gli investimenti in innovazione e gestione ambientale sia quelli relativi alle assunzioni.

Art. 9 Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 21 dicembre 2006

Galan

INDICE

- Art. 1 Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF
- Art. 2 Disposizioni sull'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano
- Art. 3 Modificazioni alla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23
- Art. 4 Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili nonché per la costituzione di nuove cooperative sociali
- Art. 5 Agevolazioni IRAP per le cooperative sociali di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale"
- Art. 6 Agevolazioni IRAP per le aziende pubbliche di servizi alla persona succedute alle IPAB
- Art. 7 Disposizioni di semplificazione gestionale in materia tributaria
- Art. 8 Ulteriori disposizioni in materia di IRAP
- Art. 9 Dichiarazione d'urgenza

Allegato

TABELLA A

(Articolo 2)

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA DI CONSUMO SUL GAS METANO E IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI DALL'IMPOSTA ERARIALE

TIPOLOGIA CONSUMI	ADDIZIONALE RE- GIONALE ALL'IM- POSTA ERARIALE DI CONSUMO SUL GAS METANO	IMPOSTA SOSTITU- TIVA PER LE UTEN- ZE ESENTI DALL'IM- POSTA ERARIALE DI CONSUMO SUL GAS METANO
	Euro al metro cubo di gas metano erogato	Euro al metro cubo di gas metano erogato
Consumi uso domestico cottura cibi e produzione acqua calda (T1)	0,005165	0,005165
Consumi uso domestico cottura cibi, produzione acqua calda e riscalda- mento individuale (T2) - fino a 250 metri cubi	0,019884	0,019884
Consumi uso domestico cottura cibi, produzione acqua calda e riscalda- mento individuale (T2) - oltre 250 metri cubi e altri usi civili	0,025823	0,025823

Dati informativi concernenti la legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

- 1 Procedimento di formazione
- 2 Relazione al Consiglio regionale
- 3 Note agli articoli
- 4 Strutture di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Marialuisa Coppola, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 9 novembre 2006, n. 30/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 13 novembre 2006, dove ha acquisito il n. 204 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare:
- La 1° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 12 dicembre 2006;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Raffaele Grazia, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 15 dicembre 2006, n. 15688.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

Articolo 1 - Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF.

L'articolo conferma, a decorrere dal 2007, le disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF contenute nella legge regionale 26 novembre 2005, n. 19 "Disposizioni in materia di tributi regionali".

Al fine di assicurare una imposizione fiscale coerente con la nuova disciplina in materia di IRPEF prevista dal disegno di legge finanziaria dello Stato per l'anno 2007, la soglia massima di applicazione dell'addizionale di base pari allo 0,9 per cento, stabilita in 29.000 euro dalla legge regionale n. 19/2005, viene rideterminata per l'anno 2007 in 28.000 euro.

Per i soggetti con reddito superiore a 28.142 euro, resta applicata l'aliquota aggiuntiva dello 0,5 per cento su tutto il reddito imponibile.

Per attenuare gli effetti di salto dell'imposizione in prossimità dei limiti delle classi, è stata individuata una ristretta fascia di reddito, compresa tra 28.001 e 28.142 euro, per la quale è previsto un aumento lineare dell'aliquota.

Resta confermata l'applicazione delle misure agevolative a sostegno delle famiglie numerose e con disponibilità di reddito limitate e dei soggetti disabili o delle persone aventi a carico soggetti disabili aventi reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 45.000 euro.

Il maggiore gettito annuo derivante dall'applicazione della presente norma è pari a 134,6 milioni di euro.

Articolo 2 - Disposizioni sull'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano.

L'articolo dispone la rideterminazione, a decorrere dal 2007, delle aliquote dell'addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sul gas metano articolata per tipologia di consumo.

La norma di fatto ripristina il regime fiscale in vigore nell'anno di imposta 2001.

Il maggiore gettito annuo derivante dall'applicazione della presente norma è pari a 39 milioni di euro.

Articolo 3 - Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili nonché per la costituzione di nuove cooperative sociali

Sono confermate a decorrere dall'anno 2007 le agevolazioni sull'IRAP per le imprese giovanili, le imprese femminili e per tutte le cooperative sociali che verranno costituite nel territorio regionale, ad esclusione di quelle derivanti da operazioni di trasformazione o di fusione sociale.

Tale agevolazione consiste nella fissazione dell'aliquota IRAP al 3,25 per cento per il primo anno di costituzione e per i due anni successivi, con un abbattimento dell'aliquota dell'1 per cento rispetto a quella ordinaria.

Il minor gettito annuo derivante dall'introduzione delle fattispecie agevolative in oggetto è di circa 0,5 milioni di euro.

Articolo 4 - Agevolazioni IRAP per le cooperative sociali di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".

Il primo comma del presente articolo prevede la conferma a decorrere dall'anno 2007 della esenzione, già prevista per l'anno 2005 dalla legge regionale n. 29/2004 e per l'anno 2006 dalla legge regionale n. 19/2005, a favore delle cooperative sociali che svolgono attività di produzione e lavoro, finalizzate all'inserimen-

to lavorativo delle persone svantaggiate (cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale").

Il minor gettito annuo derivante da questa disposizione ammonta a 2 milioni di euro.

Il secondo comma del presente articolo prevede la conferma a decorrere dall'anno 2007 della agevolazione, già prevista nella legge regionale n. 19/2005, a favore delle cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari o educativi (cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale").

Il minor gettito annuo derivante da questa disposizione ammonta a 1 milione di euro.

Articolo 5 - Disposizioni di semplificazione gestionale in materia tributaria.

Il disegno di legge prevede una serie di misure volte a rendere l'azione amministrativa in materia tributaria maggiormente aderente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità. In particolare è prevista l'estinzione dei crediti di importo non superiore ad euro 16,53 per tributi regionali, l'estensione dell'ambito applicativo dell'istituto della compensazione, la possibilità di accordare al contribuente il pagamento rateale delle somme dovute in seguito alle attività di controllo.

Il comma 1 del presente articolo apporta alcune modifiche all'articolo 41 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 e costituisce applicazione, in materia tributaria, dell'istituto della compensazione, ovverosia quel modo di estinzione delle obbligazioni diverso dall'adempimento, disciplinato in linea generale dal codice civile agli articoli 1241-1252. L'intervento normativo si preoccupa, innanzitutto, di estendere il suddetto istituto anche agli importi pagati indebitamente, non solo a quelli pagati in eccedenza.

Con l'aggiunta del comma 3 bis, si specifica che quanto versato indebitamente o in eccedenza e riportato nel periodo d'imposta successivo, viene imputato a compensazione prima del debito d'imposta, poi della eventuale sanzione, ed infine degli interessi se dovuti.

Particolarmente importante si rivela l'aggiunta del comma 3 ter, che prevede la possibilità di procedere alla compensazione tra più anni d'imposta, anche d'ufficio, a condizione che non si risolva in un pregiudizio per il contribuente. Il relativo procedimento prevede che l'amministrazione ne dia opportuna comunicazione all'interessato, il quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni, può inviare le proprie osservazioni sulle quali il dirigente della struttura competente deciderà in via definitiva entro sessanta giorni.

Occorre sottolineare che l'ampliamento dell'ambito di ricorso all'istituto della compensazione, attraverso la sua estensione agli importi indebitamente corrisposti nonché mediante l'introduzione della compensazione d'ufficio, permette, innanzitutto, di ottimizzare l'attività di gestione telematica dei tributi, al fine di perseguire lo snellimento del procedimento amministrativo. In secondo luogo, l'attività di riscossione viene così ad essere calibrata sul principio della collaborazione e della buona fede che la legge n. 212/2000 prevede regoli i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria. Va infatti tenuto presente che i casi di pagamenti indebiti o in eccesso scaturiscono da errori materiali del cittadino che necessitano di correzione con il minor aggravio possibile sia per quest'ultimo che per l'Amministrazione.

Il comma 3 dell'articolo 5 introduce la possibilità di accedere al pagamento rateale delle somme dovute dai contribuenti in seguito alle attività di accertamento tributario. Tale previsione legislativa, innanzitutto, si conforma ai principi derivanti dal nuovo assetto di rapporti tra amministrazione e cittadino cui si ispira lo Statuto del contribuente, informato essenzialmente ai principi di collaborazione, di cooperazione e di buona fede, ovverosia i criteri guida che debbono orientare l'agere pubblico. In secondo luogo, si offre una concreta ed attesa risposta ai contribuenti che ripetutamente hanno richiesto di ottenere tale forma di agevolazione, che viene così incontro anche alle fasce di popolazione economicamente più disagiate.

Il comma 4 apporta modifiche all'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 18. Con l'introduzione del comma 1 bis viene specificato che in nessun caso il ricevimento dell'avviso bonario può costituire causa ostativa al ravvedimento.

Il ravvedimento operoso, regolamentato per la prima volta dall'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successivamente disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 18, è un istituto giuridico attraverso il quale il contribuente può spontaneamente regolarizzare errori di natura fiscale, versando entro certi termini una sanzione ridotta, oltre all'importo dovuto e agli interessi al tasso legale. Il suddetto articolo 13 pone dei limiti, prevedendo che il contribuente non possa avvalersi del ravvedimento operoso quando la violazione sia già stata constatata dall'Amministrazione finanziaria, ovvero sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche, ovvero sono iniziate altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati hanno avuto formale conoscenza.

L'invio dell'avviso bonario, con cui l'ente segnala al contribuente l'irregolarità della sua posizione, invitandolo a regolarizzarla attraverso il versamento di una sanzione ridotta rispetto a quella propria dell'avviso di accertamento, non preclude in ogni caso la possibilità di ricorso spontaneo da parte del cittadino all'istituto del ravvedimento operoso che, parimenti, consente una definizione agevolata della questione.

I commi 5, 6 e 7 stabiliscono, in conformità ai principi di opportunità ed economicità dell'azione amministrativa, che non si procede al recupero dei crediti tributari di importo inferiore ad euro 16,53 concernenti il tributo, la sanzione e gli interessi, analogamente a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1999, n. 129.

Parimenti, non si procede all'accoglimento delle istanze di rimborso di tributi regionali per importi non superiori ad euro 16,53.

La Prima Commissione consiliare, nella seduta del 12 dicembre scorso, ha approvato il disegno di legge oggi al vostro esame a maggioranza con i voti favorevoli dei colleghi dei gruppi consiliari FI, AN, UDC, Nuovo PSI, hanno espresso voto contrario i colleghi dei gruppi consiliari Uniti nell'Ulivo-DS, Uniti nell'Ulivo-La Margherita, Rifondazione Comunista, IDV, Misto, Per il Veneto con Carraro; si è astenuto il collega del gruppo consiliare PNE.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 19/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
- "Art. 1 Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF.

- 1. Per l'anno 2006 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di seguito chiamata addizionale regionale IRPEF, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" e successive modificazioni, è fissata per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF superiore ad euro 28.000,00 nella misura dell'1,4 per cento.
- 2. Per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a euro 28.000,00, l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF resta fissata nella misura dello 0,9 per cento come previsto dal comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
- 3. Per l'anno 2006, per i soggetti di cui al comma 1 aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF compreso *tra euro 28.001,00 e euro 28.142,00*, l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è determinata, in termini percentuali, sottraendo al coefficiente 1 il rapporto tra l'ammontare di euro 27.748,00 e il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF del soggetto stesso. L'aliquota così determinata è arrotondata alla quarta cifra decimale; l'ultima cifra decimale va arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la cifra decimale immediatamente successiva sia non inferiore o inferiore a cinque.
- 4. Per l'anno 2006, l'aliquota dell'addizionale regionale IR-PEF resta altresì fissata nella percentuale dello 0,9 per cento per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 50.000,00 aventi fiscalmente a carico, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non sia superiore ad euro 50.000,00. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo.
- 5. A decorrere dall'anno 2006 l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è fissata nella percentuale dello 0,9 per cento per i disabili aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non superiore a euro 45.000,00, e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", un disabile e aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non superiore a euro 45.000,00. Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non sia superiore a euro 45.000,00. Ai fini della presente legge, per disabile si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".".

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 16 della legge regionale n. 23/2006, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
 - "Art. 16 Contributi a favore di cooperative sociali.
- 1. La Regione, in applicazione delle finalità e dei principi della presente legge, concede annualmente alle cooperative sociali

contributi per la promozione del settore e il sostegno di singole iniziative

- 2. In particolare, gli interventi di sostegno sono finalizzati:
- a) all'ammodernamento funzionale e produttivo mediante acquisto, costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento di immobili e di beni strumentali direttamente impiegati ed attinenti all'attività svolta in coerenza con gli scopi statutari;
- b) alle innovazioni tecnologiche nei cicli produttivi e nei servizi;
- c) ai processi di riqualificazione tecnico-professionale del personale direttamente impiegato nell'attività propria della cooperativa sociale, anche in relazione a nuove disposizioni normative in materia di profili professionali, mediante appositi progetti formativi, da realizzare con enti ed organismi accreditati ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22;
- d) alla promozione commerciale, al supporto all'esportazione e al marketing;
- e) all'attivazione di processi per l'avvio o il miglioramento del sistema di qualità nelle produzioni e nei servizi;
- f) all'integrazione consortile ed all'associazione tra cooperative sociali per la realizzazione di adeguate strutture ed attrezzature di gestione e dei servizi in forma consortile;
- g) alle iniziative di sostegno alla fase di avvio delle cooperative sociali:
- h) alla concessione di mutui agevolati per programmi di investimento e sviluppo.
- 3. La Regione può, altresì, concedere alle cooperative sociali agevolazioni fiscali su base regionale relativamente ai tributi di propria pertinenza.".

Note all'articolo 4

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 57/1999 è il seguente:
 - "Art. 2 Destinatari degli interventi.
- 1. La Regione concede le agevolazioni di cui all'articolo 1 per la costituzione da parte di giovani di nuove imprese individuali, società e cooperative nei settori produttivo, commerciale e dei servizi, che non si configurino come continuazione di imprese preesistenti.
- 1 bis Per le finalità della presente legge, si definiscono costituite da giovani:
- a) le imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni;
- b) le società e le cooperative i cui soci siano per almeno il sessanta per cento persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.
- 1 ter Per le finalità della presente legge, si definiscono nuove imprese quelle costituite da non più di un anno rispetto alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 1.
- 2. Le imprese individuali, le società e le cooperative di cui al comma 1 devono avere sede operativa nel territorio della Regione del Veneto.
- 3. Le imprese individuali, le società e le cooperative, beneficiarie degli interventi previsti dalla presente legge devono rispondere alla definizione di piccole e medie imprese prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti statali a favore delle stesse, dettata dalla raccomandazione CE in data 3 aprile 1996 pubblicata in GUCE L107 del 30 aprile 1996 e successive modificazioni."

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2000 è il seguente: "Art. 2 Destinatari dei contributi.
- 1. Sono destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese, anche nel settore agricolo, che rispondono alla definizione prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, dettata dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, attive o che intendono attivarsi nel territorio veneto, che rientrano in una delle seguenti tipologie:
- a) imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno due anni;
- b) società anche di tipo cooperativo i cui soci ed organi di amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne residenti nel Veneto da almeno due anni e nelle quali il capitale sociale è per almeno il cinquantuno per cento di proprietà di donne.
- 2. Le imprese di cui alle lettere a) e b) devono avere sede operativa nel Veneto.
- 3. Possono ottenere i contributi le imprese di cui al comma 1 che intendono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
- a) adottare processi produttivi innovativi ovvero innovare o diversificare prodotti;
- b) qualificare l'impresa con corsi di formazione per l'imprenditoria, la direzione e il personale dipendente.
 - 4. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono:
- a) sussistere al momento della costituzione dell'impresa, se si tratta di nuova impresa;
- b) sussistere da almeno sei mesi anteriori alla richiesta di contributo, se si tratta di impresa già esistente;
- c) permanere nei primi cinque anni dalla concessione del contributo.".
- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 23/2006 è il seguente:
 - "Art. 2 Definizione di cooperative sociali.
- 1. Le cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 "Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge. 13 giugno 2005, n. 118" sono imprese sociali; esse operano senza fine di lucro, con lo scopo di perseguire, nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 1, l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone attraverso:
- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi anche con riferimento agli ambiti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c);
- b) la gestione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli, nei settori agricoli, industriali, commerciali o di servizi.
- 2. Sono considerati servizi di cui alla lettera a) del comma 1 anche le attività svolte dalle strutture che nell'ambito di programmi individuali riabilitativi, educativi e formativi, temporalmente definiti e concertati con i servizi sociali pubblici, organizzano attività lavorative finalizzate al recupero sociale delle persone svantaggiate e deboli; la gestione di tali servizi consiste nella organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla prestazione di un servizio, con esclusione delle mere forniture di manodopera.
- 3. Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili ai consorzi costituiti come società cooperative di cui all'articolo 8 della legge n. 381/1991.".
- Il testo degli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/1997 è il seguente:

- "6. Determinazione del valore della produzione netta delle banche e altri enti e società finanziari.
- 1. Per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, come modificato dall'articolo 157 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, salvo quanto previsto nei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma: a) degli interessi attivi e proventi assimilati, b) dei proventi di quote di partecipazione a fondi comuni di investimento, c) delle commissioni attive, d) dei profitti da operazioni finanziarie, e) delle riprese di valore su crediti verso la clientela, f) degli altri proventi di gestione, e la somma, g) degli interessi passivi e oneri assimilati, h) delle commissioni passive, i) delle perdite da operazioni finanziarie, l) delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente, m) degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, n) delle rettifiche di valore su crediti alla clientela, comprese quelle su crediti impliciti relativi ad operazioni di locazione finanziaria nonché degli accantonamenti per rischi su crediti, compresi quelli per interessi di mora, o) degli altri oneri di gestione.

1-bis. Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, iscritte ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile si determina applicando i criteri di cui all'art. 5 e aggiungendo la differenza tra la somma:

- a) dei proventi finanziari, esclusi quelli da partecipazione;
- b) dei profitti derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;
- c) delle rivalutazioni di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;
 - e la somma:
- d) degli oneri finanziari;
- e) delle perdite derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;
- f) delle svalutazioni di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
- 2. Per le società di intermediazione mobiliare sono esclusi dai componenti della base imponibile le riprese e le rettifiche di valore su crediti alla clientela, i profitti e le perdite da operazioni finanziarie e i proventi di cui alle lettere d) e i) e b) del comma 1; gli interessi attivi e passivi e proventi e gli oneri assimilati di cui alla lettera a) e g) del medesimo comma rilevano limitatamente a quelli relativi ad operazioni di riporto e di pronti contro termine. La disposizione del periodo precedente non si applica alle società che esercitano attività di negoziazione per conto proprio e di collocamento di valori mobiliari con assunzione di garanzia per le quali non rilevano soltanto le riprese e le rettifiche di valore su crediti alla clientela.
- 3. Per le società di gestione di fondi comuni di investimento si comprendono tra i componenti della base imponibile soltanto le commissioni attive e passive, gli altri proventi ed oneri di gestione, le spese amministrative e gli ammortamenti di cui alle lettere c) e h), f) e o), l) e m) del comma 1.
- 4. Per le società di investimento a capitale variabile la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma delle commissioni di sottoscrizione e la somma delle provvigioni passive a soggetti collocatori, delle spese per consulenza e pubblicità, dei canoni di locazione immobili, dei costi per servizi di elaborazione dati, delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al

- personale dipendente e degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali
- 5. Per la Banca d'Italia e per l'Ufficio italiano cambi la base imponibile è determinata con i criteri indicati al comma 1.
- 5-bis. Per i soggetti di cui al presente articolo concorrono altresì alla determinazione della base imponibile gli accantonamenti per la cessazione di rapporti di agenzia.".
- "7. Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione.
- 1. Per le imprese di assicurazione la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma: a) dei premi e degli altri proventi tecnici, b) dei proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati, da altri investimenti diversi da quelli costituiti da azioni o quote, da riprese di rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonché da profitti sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli, e la somma, c) delle provvigioni, comprese quelle di incasso, e delle altre spese di acquisizione, d) degli oneri relativi ai sinistri, comprese le spese di liquidazione, e) degli oneri di gestione degli investimenti, degli interessi passivi, delle rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonché delle perdite sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli nonché delle perdite sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli, f) delle variazioni delle riserve tecniche obbligatorie, dei ristorni e partecipazioni agli utili e degli altri oneri tecnici, g) dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali, h) delle altre spese amministrative.
- 2. I componenti positivi e negativi della base imponibile si assumono con riferimento agli ammontari di competenza dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione e con esclusione di qualsiasi spesa relativa al personale dipendente.".
- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 5/2000 è il seguente:
 - "Art. 12 Limiti dell'aiuto alle imprese.
- 1. L'ammontare dei benefici concessi ad una impresa, cumulati con quelli ottenuti dal medesimo beneficiario a valere su altri regimi di aiuto non autorizzati espressamente dalla Commissione europea in applicazione delle vigenti disposizioni comunitarie, non può in nessun caso superare l'importo previsto dalla regola de minimis, di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.
- 2. Sono fatti salvi gli altri regimi di aiuto disciplinati nella relativa legge istitutiva oppure individuati dalla Giunta regionale, con proprio provvedimento, in applicazione della disciplina di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.
- 3. Al momento dell'inoltro della domanda, i soggetti richiedenti, aventi i prescritti requisiti, rilasciano, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione attestante gli eventuali aiuti comunitari, statali, regionali o di altro tipo ricevuti nell'arco temporale in cui si applica la predetta regola de minimis.".

Note all'articolo 5

- Per il testo dell'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 23/2006 vedi nota all'articolo 4.
- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 23/2006 è il seguente:
 - "Art. 5 Albo regionale delle cooperative sociali.
- 1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce l'Albo regionale delle cooperative sociali, di seguito denominato Albo.

- 2. L'Albo si articola nelle seguenti sezioni:
- a) sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
- b) sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
- c) sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della legge n. 381/1991."
- Per il testo dell'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 23/2006 vedi nota all'articolo 4.
- Per il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 5/2000 vedi nota all'articolo 4.

Note all'articolo 7

- Il testo dell'art. 41 della legge regionale n. 37/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
 - "Art. 41 Disposizioni in materia di compensazione tributaria.
- 1. Il contribuente, che abbia indebitamente o erroneamente pagato una somma relativa ad un tributo regionale, può, in alternativa al rimborso, richiedere nei tempi e con le modalità previste per la richiesta di rimborso, la compensazione delle somme pagate indebitamente.
- 2. La richiesta deve essere effettuata alla struttura regionale competente, la quale concede l'assenso, una volta compiute le verifiche in merito, circa la sussistenza dei presupposti per dar luogo alla compensazione.
- 3. La compensazione può avvenire solo mediante trasferimento al periodo successivo di versamento dell'importo pagato indebitamente o eccedente quello dovuto e solamente nell'ambito dello stesso tributo, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla vigente normativa.
- 3 bis. Quanto versato indebitamente o in eccedenza e riportato nel periodo d'imposta successivo viene imputato a compensazione prima del debito d'imposta, poi della eventuale sanzione, ed infine degli interessi se dovuti.
- 3 ter. La compensazione può essere richiesta dal contribuente anche tra più anni d'imposta e può essere altresì disposta d'ufficio, sempre che non si rechi pregiudizio al contribuente e previa comunicazione all'interessato. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente può inviare osservazioni sulle quali, entro i successivi sessanta giorni si esprime, con provvedimento definitivo, il dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi.".
- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 18/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
 - "Art. 1 Disposizioni in materia di ravvedimento.
- 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento, per i tributi, per i quali la Regione procede all'accertamento e alla liquidazione, la sanzione è ridotta ad un terzo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine di decadenza previsto per l'azione di accertamento, sempreché la violazione non sia già stata constatata.
- 1 bis. In nessun caso l'invio da parte dell'amministrazione di un avviso bonario che invita il contribuente all'adempimento anche tardivo, costituisce causa ostativa al ravvedimento.
- 2. Il pagamento della sanzione in misura ridotta, di cui al comma 1, deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, non-

- ché al pagamento degli interessi moratori calcolati con le modalità previste dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 "Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari".
- 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano all'imposta regionale sulle attività produttive e all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali", nonché all'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della regione di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario".".
 - Il testo dell'art. 2 della legge n. 281/1970 è il seguente:
 - "2. Imposta sulle concessioni statali.

L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione.

L'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto delle Regioni, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso.".

4. Strutture di riferimento

- Direzione risorse finanziarie
- Direzione ragioneria e tributi